

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### Libro IV - Dei procedimenti speciali

#### Titolo VII - Dell'efficacia delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere

##### **Art. 798 Riesame del merito (Abrogato)**

[ Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'[articolo 395](#).

In questi casi la corte, secondo i risultati dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.]